



**DIREZIONE MUNICIPALITÀ 5
ARENELLA-VOMERO
U.O. Attività Tecniche**

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 08 DEL 30/01/2026

OGGETTO: Istituzione di un dispositivo temporaneo di circolazione in Via della Cerra e Via San Gennaro ad Antignano per i giorni 3, 4 e 5 febbraio 2026.

I L D I R E T T O R E

Premesso che:

- il Servizio Strade, Pubblica Illuminazione e Sottoservizi ha chiesto alla Soc. Napoli Servizi S.p.A., mediante nota prot. n. PG/2025/964279 del 23/10/2025, di ripristinare la balaustra sul ponte in Via Mario Fiore;
- nella summenzionata nota, il Servizio Strade, Pubblica Illuminazione e Sottoservizi ha chiesto alla U.O. Attività Tecniche della Municipalità 5 di coordinare l'intervento della Soc. Napoli Servizi S.p.A.;
- la Polizia Locale U.O. Arenella/Vomero, in occasione dell'incontro tenutosi in data 28/01/2026 (rif. nota prot. n. PG/2026/137753 del 29/01/2026), ha espresso parere favorevole alla chiusura temporanea di Via della Cerra, da intersezione con Salita Arenella, a Via San Gennaro ad Antignano civ. 80 (pressi intersezione con Via San Gennaro al Vomero), a eccezione dei residenti, titolari di varchi carrai nel tratto interessato e dei mezzi di soccorso, di emergenza e a disposizione delle Forze dell'ordine, per consentire le lavorazioni alla Soc. Napoli Servizi S.p.A. sul ponte di Via Mario Fiore, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità.

Letto il Decreto Ministeriale 10/07/2002 *“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”*, che l'impresa esecutrice dei lavori avrà cura di attuare.

Ritenuto che, per i motivi sopra indicati, è necessario adottare i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del presente atto.

Attestato che:

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

Letti:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo Codice della Strada;
- il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

ORDINA

di ISTITUIRE dal 3 al 5 febbraio 2026, dalle ore 09.00 alle 14.00 di ogni singola giornata:

- il **divieto di transito veicolare** in Via della Cerra, da intersezione con Salita Arenella, e Via San Gennaro ad Antignano, da intersezione con Via della Cerra al civ. 80 della stessa Via San Gennaro ad Antignano, a eccezione dei residenti e dei titolari di varchi carrai nel tratto interessato dal presente dispositivo, dei mezzi di soccorso, di emergenza e delle Forze dell'ordine, la cui immissione sarà regolata dai movieri messi a disposizione dall'impresa esecutrice delle lavorazioni;
- il **divieto di sosta con rimozione forzata** nell'area compresa tra il civico 50 di Via San Gennaro ad Antignano e il palo I.P. n. 0740311 (tratto sottostante il ponte);
- il **divieto di transito pedonale** nell'area compresa tra il civico 50 di Via San Gennaro ad Antignano e il palo I.P. n. 0740311 (tratto sottostante il ponte).

Per effetto di quanto esposto, i veicoli provenienti da Via Salvator Rosa seguiranno il percorso alternativo obbligatorio su Salita Arenella.

L'installazione della segnaletica necessaria per l'attuazione del presente dispositivo di traffico provvisorio ed il ripristino della segnaletica preesistente sono a cura dell'impresa esecutrice delle lavorazioni.

Al Servizio Autonomo Polizia Locale è demandata l'adozione di ogni altro provvedimento di carattere contingente, anche di modifica del presente dispositivo, ritenuto necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del decreto legislativo 285/1992, per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Per quanto previsto dall'art.3 comma 4 della legge 241/1990 si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Sottoscritta digitalmente da
delega del Direttore della Municipalità 5
Dott.ssa Giuseppina Sarnacchiaro
La Coordinatrice dell'U.O. Attività Tecniche
(Disposizione Dirigenziale I1551/2025/60 del 17/03/2025)
Ing. Marianna Vanacore

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.